



# COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 20/12/2021 SEDUTA NR. 3

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Il VERDUCI NADIA ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno **20** alle ore 21.00 in adunanza Pubblica **Straordinaria**.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
VERDUCI NADIA	SI	BINDINI BARBARA	SI
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	SI	D'ANDREA CANIO	SI
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	SI	MAINARDI MASSIMO	SI
CARDANI ANTONIO	SI	COSTIGLIOLA GIUSEPPE	NO
NOE' GABRIELE MARIA	SI	GORGOGNONE MICHELE	SI
PAGANO MARCO	SI	CIPOLLA ORLANDO	SI
FIORIN FULVIO	SI		

**Presenti : 12 Assenti : 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, EQUIZI MASSIMO.

In qualità di SINDACO, VERDUCI NADIA assume la presidenza e, constatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta n. 45 del 13/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Il Sindaco illustra la proposta riguardante la ricognizione delle società partecipate, obbligatoria per legge.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 11/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute";

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in

- esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Noviglio, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Viste le linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rese pubbliche dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, corredate da uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni;

Dato atto che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 - l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente Deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ente **alla data del 31/12/2020**, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZIO RESO</b>
S.A.S.O.M. SRL	13264390157	8,512 %	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CAP HOLDING SPA	13187590156	0,176 %	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Dato atto che l'ente alla data del **31/12/2020**, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni indirette:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>SOCIETA' TRAMITE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</b>
AMIACQUE SRL	03988160960	CAP HOLDING SPA	100%
PAVIA ACQUE SCARL	02234900187	CAP HOLDING SPA	10,10%
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE	07007600153	CAP HOLDING SPA	51,04%

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, si rileva che non vi sono partecipazioni da alienare, in quanto le partecipazioni in essere rispondono al perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

Ritenuto pertanto di confermare il mantenimento delle partecipazioni in essere senza interventi di razionalizzazione, come disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11/09/2017;

Visti i seguenti allegati:

- allegato 1 – Relazione Tecnica;
- allegato 2 – Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune;

Dato atto che per il Comune di Noviglio non risultano nominati rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo delle società partecipate, precisando che il Sindaco risulta membro a titolo gratuito dell'assemblea dei soci e del Comitato di indirizzo e controllo della società S.A.S.O.M. Srl;

Visto l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, relativo all'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione che è stato richiesto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

SUCCESSIVAMENTE,  
 Con il seguente esito dei voti :  
 Consiglieri presenti n 12  
 Voti favorevoli: n. 9  
 Consiglieri astenuti: n. 3 (Cipolla, Gorgoglione, Mainardi)  
 Consiglieri contrari: n. 0

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Noviglio alla data del **31 dicembre 2020**, come risultanti dall'allegato denominato "Relazione Tecnica", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZIO
S.A.S.O.M. SRL	13264390157	8,512 %	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CAP HOLDING SPA	13187590156	0,176 %	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

4. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	SOCIETA' TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
AMIAQUE SRL	03988160960	CAP HOLDING SPA	100
PAVIA ACQUE SCARL	02234900187	CAP HOLDING SPA	10,10
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE	07007600153	CAP HOLDING SPA	51,04
FONDAZIONE CAP	13187590156	CAP HOLDING SPA	100%

5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, richiamato dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui al D.M. 25/01/2015, mediante "Applicativo Partecipazioni" del Ministero dell'Economia e Finanze;

**di dichiarare, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale,**

Con il seguente esito dei voti :

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli: n. 9

Consiglieri astenuti: n. 3 (Cipolla, Gorgoglione, Mainardi)

Consiglieri contrari: n. 0

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Finanziario**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 14/12/2021

Il Responsabile di Settore  
Gabriele Crociata

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 14/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Gabriele Crociata



Il presente verbale di deliberazione numero 37 in data 20/12/2021 viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERDUCI NADIA

EQUIZI MASSIMO

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Equizi Massimo in data 10/01/2022  
Nadia Verduci in data 10/01/2022



# COMUNE DI NOVIGLIO

## Città Metropolitana di Milano

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

Numero **37** in data **20/12/2021**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

- È stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno **10/01/2022** al giorno **25/01/2022**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna.

Noviglio, **10/01/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. EQUIZI MASSIMO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Equizi Massimo in data 10/01/2022